

Giovedì 11 novembre 2021

## IL CASO DEL GIORNO

### Delibere sostituite in corso di causa con verifiche incerte

/ Maurizio MEOLI

Risulta controversa la corretta procedura che i soci devono seguire nel caso di deliberazioni assembleari successive a quelle impugnate – in particolare, ove attinenti all'approvazione del bilancio d'esercizio – nel momento in cui quella successiva si presenti come "[...]"

PAGINA 2

## IL PUNTO PROCEDURE CONCORSUALI

### Anche nella composizione negoziata finanziamenti prededucibili in consecutio

/ Saverio MANCINELLI

La composizione negoziata della crisi d'impresa ex DL 118/2021 va classificata come "[...]"

PAGINA 11

## FISCO

### Proroga delle opzioni per tutti i bonus edilizi, ma più controlli preventivi

*Prevista, tra l'altro, l'estensione del visto di conformità alle opzioni delle altre detrazioni e una maggiore responsabilizzazione di fornitori e cessionari*

/ Enrico ZANETTI

Proroga delle **opzioni** per lo sconto in fattura o la cessione del credito estesa a tutte le detrazioni edilizie e contestuale ampliamento dell'obbligo di visto di conformità su tutti i modelli di comunicazione delle opzioni, non soltanto di quelle superbonus.

Questo in sintesi il quadro che emerge dall'ultima bozza di disegno di legge di bilancio che dovrebbe essere bollinata e inviata alle Camere entro la fine di questa settimana, nonché dallo schema di decreto legge approvato ieri in Consiglio dei Ministri, avente come oggetto specifico l'introduzione di una serie di meccanismi di **controllo preventivo** sulle opzioni di sconto e cessione.

Da un lato, dunque, si allargano le maglie, estendendo le proroghe delle opzioni anche alle detrazioni "edilizie" diverse dal superbonus 110%; dall'altro viceversa si restringono, estendendo l'obbligo di visto di conformità anche per le opzioni diverse dal superbonus 110% (e, nel caso del

superbonus, prevedendolo anche se il beneficio viene mantenuto nella forma di detrazione in **dichiarazione dei redditi**, salvo il caso di dichiarazione precompilata o predisposta con l'assistenza di un CAF).

Si tratta ancora di anticipazioni, ma, al netto di modifiche e integrazioni di corredo sempre possibili fino all'ultimo, dovrebbe trattarsi dell'assetto definitivo con cui il Governo si presenta al Parlamento per l'approvazione, da parte di quest'ultimo, del disegno di legge di bilancio per il 2022 e per la conversione in legge, sempre da parte di quest'ultimo, del decreto "controlli preventivi".

Un assetto che ricalca quello che era stato auspicato nei giorni scorsi proprio su *Eutekne.info* (si veda "Proroghe di superbonus e detrazioni edilizie con alcuni nodi da sciogliere" del 30 ottobre 2021), per contemperare le **opposte esigenze** di non deprimere, da un lato, l'effetto "turbo" che le opzioni assicurano, in termini di capacità di incidere sulla [...]

PAGINA 3

## IN EVIDENZA

Il bonus sanificazione richiesto spetta interamente

In arrivo semplificazioni sul controllo del green pass nei luoghi di lavoro

Professionisti contro il via libera agli incarichi gratuiti

## ALTRE NOTIZIE

/ DA PAGINA 8

## FISCO

### Per il superbonus delle persone fisiche resta il limite dell'ISEE

/ Arianna ZENI

Nel testo aggiornato del disegno della legge di bilancio per il 2022 che verrà trasmesso al Senato questa settimana sono confermate le **proroghe** della quasi totalità delle [...]

PAGINA 4

## Delibere sostituite in corso di causa con verifiche incerte

Non è chiaro se sia necessario o meno procedere anche all'impugnazione della delibera sostitutiva

/ Maurizio MEOLI

Risulta controversa la corretta procedura che i soci devono seguire nel caso di deliberazioni assembleari successive a quelle impugnate – in particolare, ove attinenti all'approvazione del bilancio d'esercizio – nel momento in cui quella successiva si presenti come **"sostitutiva"** della precedente.

Non è chiaro, infatti, se, nel corso del processo avente a oggetto l'impugnativa della prima deliberazione, **in assenza di impugnazione** anche della seconda, il giudice possa limitarsi a dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse ad agire del socio impugnante oppure se sia comunque tenuto ad accertare che la deliberazione sostitutiva sia immune da vizi.

Secondo una prima ricostruzione, il giudice, nonostante la mancanza di impugnazione della delibera sostitutiva, dovrebbe comunque **verificare** che questa sia priva di vizi e dotata di concreta efficacia sanante. Il Tribunale di Roma n. [22268/2017](#), ad esempio, ha sottolineato come la sanatoria di cui all'[art. 2377](#) comma 8 c.c. – ai sensi del quale "l'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto" – si produca solo se e allorquando la delibera sostitutiva, di ratifica e/o conferma della precedente, "risulti conforme alla legge ed allo statuto, per modo che il giudice investito dell'impugnazione della delibera sostituita è tenuto a **verificare incidentalmente** che la nuova deliberazione sia immune da vizi. E non par superfluo precisare che il vaglio incidentale di cui sopra si impone anche nel caso in cui la delibera sostitutiva non sia stata impugnata".

Si tratta di un orientamento che ha trovato riscontro anche in sede di **legittimità**. La Cassazione n. [16017/2008](#), in particolare, ha precisato che la sostituzione della delibera non comporta "alcuna cessazione automatica della materia del contendere, in quanto, da un lato, la sopravvenuta carenza di interesse che ne è alla base si avvera solo quando tutti i contendenti si diano reciprocamente atto della mutata situazione e sottopongano al giudice conclusioni conformi e, dall'altro, il giudice stesso è tenuto a verificare la avvenuta rimozione della precedente causa di invalidità, dovendo egli accertare ai limitati fini della ratifica-rinnovamento, se la deliberazione ratificante sia immune da vizi, anche se contro di essa non sia stata proposta autonoma impugnativa".

Secondo altra ricostruzione (cfr. Trib. Milano [22 ottobre 2020](#)), invece, è vero che, in forza dell'[art. 2377](#) comma 8 c.c., l'effetto sostitutivo può dirsi realizzato solo quando la seconda delibera sia "stata presa in

conformità della legge e dello statuto", ma questa precisazione dovrebbe essere coordinata con il sistema di efficacia degli atti endo-societari e, in particolare, delle deliberazioni assembleari, le quali, ex [art. 2377](#) comma 1 c.c., se prese in conformità della legge e dello statuto "vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti", e la loro eventuale invalidità è poi accertabile in sede giudiziale solo a mezzo di impugnazione soggetta ai limiti temporali e di legittimazione normativamente previsti; con la conseguenza che deliberazioni assembleari la cui invalidità non sia stata azionata attraverso specifica impugnazione **rimangono di per sé efficaci** nell'ambito endo-societario.

Per cui, se il socio impugnante una prima delibera (di approvazione del bilancio) non abbia impugnato anche la delibera sostitutiva, questa è, di per sé, destinata a rimanere efficace nell'ambito endo-societario nonostante l'impugnante ne abbia eccepito l'invalidità in sede processuale; con il che viene meno non già la materia del contendere, ma lo stesso **interesse ad agire** rispetto alla prima impugnazione, al cui accoglimento non potrebbe conseguire alcun effetto utile per l'attore, data la già avvenuta sostituzione in ambito endo-societario del deliberato censurato con altro comunque efficace.

Nel giudizio relativo alla impugnazione della prima delibera non potrebbe, quindi, trovare luogo alcuna valutazione delle eccezioni dell'attore relative alla invalidità della delibera sostitutiva che **non** sia stata **a sua volta impugnata**, tale valutazione essendo assorbita dalla constatazione del venir meno dell'interesse ad agire dell'attore. La valutazione ex art. 2377 comma 8 c.c. del giudice della prima impugnazione dovrebbe, invece, limitarsi alla verifica dell'**effettiva portata sostitutiva** della seconda delibera, vale a dire della effettiva rimozione del contenuto della prima da parte della seconda disponente sul medesimo oggetto.

E anche il Tribunale di Milano n. [3404/2013](#) ha stabilito che, qualora l'impugnante – a fronte della dimostrazione da parte della società convenuta della sopravvenuta sostituzione della delibera impugnata con altra – eccepisca l'invalidità della delibera "sostitutiva" **senza impugnare** espressamente la stessa in separato giudizio ovvero senza svolgere tempestiva domanda di invalidità quale domanda "conseguenziale" nel procedimento originario, tale eccezione non può escludere la rilevanza della delibera sostitutiva, destinata a rimanere di per sé efficace e, come tale, a far venir meno l'interesse dell'impugnante a caducare la prima delibera impugnata ormai definitivamente sostituita.

# Proroga delle opzioni per tutti i bonus edilizi, ma più controlli preventivi

Prevista, tra l'altro, l'estensione del visto di conformità alle opzioni delle altre detrazioni e una maggiore responsabilizzazione di fornitori e cessionari

/ Enrico ZANETTI

Proroga delle **opzioni** per lo sconto in fattura o la cessione del credito estesa a tutte le detrazioni edilizie e contestuale ampliamento dell'obbligo di visto di conformità su tutti i modelli di comunicazione delle opzioni, non soltanto di quelle superbonus.

Questo in sintesi il quadro che emerge dall'ultima bozza di disegno di legge di bilancio che dovrebbe essere bollinata e inviata alle Camere entro la fine di questa settimana, nonché dallo schema di decreto legge approvato ieri in Consiglio dei Ministri, avente come oggetto specifico l'introduzione di una serie di meccanismi di **controllo preventivo** sulle opzioni di sconto e cessione.

Da un lato, dunque, si allargano le maglie, estendendo le proroghe delle opzioni anche alle detrazioni "edilizie" diverse dal superbonus 110%; dall'altro viceversa si restringono, estendendo l'obbligo di visto di conformità anche per le opzioni diverse dal superbonus 110% (e, nel caso del superbonus, prevedendolo anche se il beneficio viene mantenuto nella forma di detrazione in **dichiarazione dei redditi**, salvo il caso di dichiarazione precompilata o predisposta con l'assistenza di un CAF).

Si tratta ancora di anticipazioni, ma, al netto di modifiche e integrazioni di corredo sempre possibili fino all'ultimo, dovrebbe trattarsi dell'assetto definitivo con cui il Governo si presenta al Parlamento per l'approvazione, da parte di quest'ultimo, del disegno di legge di bilancio per il 2022 e per la conversione in legge, sempre da parte di quest'ultimo, del decreto "controlli preventivi".

Un assetto che ricalca quello che era stato auspicato nei giorni scorsi proprio su *Eutekne.info* (si veda "[Pro-roghe di superbonus e detrazioni edilizie con alcuni nodi da sciogliere](#)" del 30 ottobre 2021), per contemporare le **opposte esigenze** di non deprimere, da un lato, l'effetto "turbo" che le opzioni assicurano, in termini di capacità di incidere sulla crescita economica, rispetto alle pure e semplici detrazioni senza opzioni; dall'altro, di mettere un freno a comportamenti truffaldini sulle opzioni che, stando anche ai recenti ed assolutamente espliciti allarmi lanciati dai vertici dell'Agenzia delle Entrate, hanno raggiunto già nei mesi scorsi livelli meritevoli di adeguate contromisure.

Ci si avvia dunque a un contesto operativo che garantisce a tutti gli attori di poter contare, fino a tutto il 2024, della detrazione IRPEF 50%, dell'ecobonus 50-65-70-75%, del sismabonus (anche acquisti) 50-70-75-80-85% e dell'ecosismabonus 80-85% anche nelle **forme opzio-**

**nali** di sconto sul corrispettivo o di corrispondente credito di imposta ceduto.

Una prospettiva che si aggiunge a quella di poter continuare a beneficiare, sempre con le relative opzioni ex [art. 121](#) del DL 34/2020, del superbonus 110%, seppur con orizzonti temporali che, nel caso specifico, variano a seconda del **tipo di soggetto** che sostiene le spese (si veda "[Per il superbonus delle persone fisiche resta il limite dell'ISEE](#)" di oggi).

Giova per altro sottolineare che, nello schema di decreto legge andato ieri in Consiglio dei Ministri, l'estensione a tutte le opzioni, di quel visto di conformità richiesto sino ad oggi solo per le opzioni superbonus, non costituisce l'unico meccanismo messo a punto per l'**intensificazione** dei controlli preventivi.

Ad esso, si affiancano infatti due ulteriori previsioni.

La prima è quella della possibilità, per l'Agenzia delle Entrate, di **sospendere** fino a 30 giorni gli effetti delle comunicazioni delle opzioni e delle cessioni successive alla prima che presentano profili di rischio individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia di crediti ceduti e riferiti, ad esempio, a incongruenze o irregolarità dei dati indicati nelle comunicazioni rispetto a quelli presenti in Anagrafe tributaria.

La seconda è la maggiore **responsabilizzazione** dei fornitori e dei cessionari, prevedendo che il loro concorso nella violazione, unitamente al beneficiario, si consideri in ogni caso integrato qualora omettano di usare l'ordinaria diligenza richiesta per evitare la partecipazione a condotte fraudolente.

È evidente l'implicito riferimento a quegli intermediari finanziari che in questi mesi, a differenza di quelli più accorti e, in ultima analisi, anche in concorrenza sleale con essi, non hanno approntato alcuna procedura di verifica della effettiva sussistenza dei crediti di imposta che andavano ad acquistare, limitandosi a constatarne l'**avvenuta iscrizione** nel cassetto fiscale a fronte dell'esercizio a monte di una opzione tra l'originario beneficiario e il fornitore o il primo cessionario.

Un **giro di vite** in termini di adempimenti (ampliamento del visto di conformità), controlli preventivi dell'Agenzia delle Entrate e responsabilizzazione di fornitori e cessionari comprensibile e che, soprattutto, rappresenta un prezzo da pagare accettabile per consentire a contribuenti, imprese oneste e intermediari finanziari scrupolosi di continuare a potersi avvalere di veri e propri bonus edilizi e non di mere detrazioni edilizie.

# Per il superbonus delle persone fisiche resta il limite dell'ISEE

In questo caso la proroga continua a essere limitata al 31 dicembre 2022 per interventi eseguiti su unità immobiliari adibite ad abitazione principale

/ Arianna ZENI

Nel testo aggiornato del disegno della legge di bilancio per il 2022 che verrà trasmesso al Senato questa settimana sono confermate le **proroghe** della quasi totalità delle detrazioni "edilizie".

Seppur il testo vedrà presumibilmente ulteriori modifiche prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, a eccezione del superbonus del 110%, verrebbero prorogate sino al 31 dicembre 2024 con le attuali aliquote tutte le detrazioni "edilizie", al netto del solo bonus facciate e bonus colonnine (si veda "[Superbonus 110% prorogato per condomini](#)" del 29 ottobre 2021).

Le **opzioni** previste dall'[art. 121](#) del DL 34/2020, inoltre, verrebbero estese alle spese sostenute fino al 2024 per tutte le detrazioni "edilizie" previste dal comma 2. Per il superbonus, invece, le opzioni verrebbero prorogate sino al 2025 (si veda "[Proroga delle opzioni per tutti i bonus edilizi ma più controlli preventivi](#)" di oggi).

Verranno prorogate al **31 dicembre 2024**, in particolare:

- il potenziamento dal 36% al 50% della detrazione IRPEF per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'[art. 16-bis](#) del TUIR;

- il sismabonus, di cui ai commi 1-*bis* e ss. dell'[art. 16](#) del DL 63/2013, con riguardo a tutte le tipologie di detrazioni per interventi (dal 50% del comma 1-*bis* al 70-80% del comma 1-*quater* e 75-85% del comma 1-*quinq*) e anche del c.d. "sismabonus acquisti" spettante agli acquirenti degli immobili di cui al comma 1-*sesties*;

- l'ecobonus, di cui all'[art. 14](#) del DL 63/2013, con riguardo sia alle detrazioni 50-65%, sia con riguardo alle detrazioni 70-75% del c.d. "ecobonus parti comuni", ivi comprese le detrazioni 80-85% previste dal comma 2-*quater*1, laddove, sempre per gli interventi relativi alle parti comuni dell'edificio, si preferisca applicare congiuntamente, anziché separatamente, l'ecobonus e il sismabonus;

- il bonus mobili, di cui all'[art. 16](#) comma 2 del DL 63/2013;

- il bonus verde, di cui all'[art. 1](#) commi 12-15 della L. 205/2017.

Con riguardo al **bonus mobili**, tuttavia, il limite massimo di spesa cui applicare la detrazione IRPEF del 50%

scenderà, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022, dagli attuali 16.000 euro a 5.000 euro. La detrazione, inoltre, sempre per le spese sostenute nel 2022, spetterà a condizione che gli interventi edilizi sull'immobile che verrebbe arredato siano iniziati dal 1° gennaio 2021.

Verrebbe confermata la proroga all'anno 2022 del c.d. "**bonus facciate**" di cui all'[art. 1](#) commi 219-223 della L. 160/2019, ma con una riduzione della detrazione IRPEF/IRES dal 90% al 60%.

Quanto al **superbonus** del 110%, spettante per le spese "sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022", sono previste finestre temporali agevolate più ampie per particolari categorie di soggetti (si veda "[Superbonus con proroga condizionata](#)" del 1° novembre 2021).

Il termine finale di sostenimento delle spese verrebbe infatti postposto al 31 dicembre 2025 (l'aliquota della detrazione sarebbe del 110% fino a fine 2023, del 70% per l'anno 2024 e del 65% per l'anno 2025) per gli interventi agevolati effettuati da **condomini** e per quelli effettuati da **persone fisiche** su parti comuni di **edifici interamente posseduti** che sono composti **da due a quattro unità** immobiliari.

## L'ISEE non deve superare i 25.000 euro annui

Per gli interventi effettuati da persone fisiche, di cui al comma 9, lett. b), invece, la proroga del superbonus 110% continua a essere limitata al 31 dicembre 2022 e comunque con pesanti limitazioni, posto che varrebbe soltanto:

- se gli interventi sono eseguiti da persone fisiche con **ISEE** non superiore a 25.000 euro annui su unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
- oppure se gli interventi sono eseguiti da persone fisiche che, alla data del 30 settembre 2021, avevano effettuato la comunicazione di inizio lavori asseverata (**CILA**), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, avevano avviato le relative formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo.

# Il bonus sanificazione richiesto spetta interamente

Il credito d'imposta è pari al 30% delle spese sostenute, nel limite di 60.000 euro

/ Pamela ALBERTI

Il credito d'imposta per la sanificazione di cui all'[art. 32](#) del DL 73/2021 può essere fruito in misura **integrale** rispetto a quanto richiesto nell'istanza. Con il provvedimento n. 309145 di ieri, l'Agenzia delle Entrate ha infatti determinato al **100%** la percentuale effettiva di fruizione dell'agevolazione, considerando che l'ammontare complessivo degli importi richiesti è risultato inferiore rispetto alle risorse stanziare.

L'art. 32 del DL 73/2021 riconosce un credito d'imposta in relazione alle spese sostenute nei mesi di **giugno, luglio e agosto 2021** per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.

Con la circolare n. [13/2021](#) l'Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti relativi a tale agevolazione (si veda "[Bonus sanificazione per le spese relative ai tamponi](#)" del 3 novembre).

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 15 luglio 2021 n. [191910](#) sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta, ai fini del rispetto del **limite di spesa** stabilito in 200 milioni di euro.

In particolare, tale provvedimento ha, tra l'altro, previsto quanto di seguito:

- i soggetti aventi i requisiti previsti per accedere al credito d'imposta dovevano comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese ammissibili entro il **4 novembre 2021**;
- per ciascun beneficiario, il credito d'imposta è pari al **30%** delle spese complessive risultanti dall'ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il credito d'imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro;
- ai fini del rispetto del limite di spesa, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021. Tale **percentuale** è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei

crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%.

Il provvedimento di ieri fissa quindi al **100%** la suddetta percentuale, tenuto conto che l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate entro il 4 novembre 2021, in assenza di rinuncia, è pari a 83.076.075 euro, importo inferiore al limite di spesa previsto di 200.000.000 euro.

L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pertanto pari al credito d'imposta risultante dall'ultima **comunicazione** validamente presentata, in assenza di rinuncia. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d'imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda le modalità, i termini e le condizioni di **fruizione** del credito d'imposta, il provvedimento di ieri afferma che si applicano le disposizioni di cui al punto 5 del citato provvedimento del 15 luglio 2021.

## Utilizzo in dichiarazione o in F24

Il credito d'imposta potrà quindi essere utilizzato in compensazione nel modello **F24** ai sensi dell'[art. 17](#) del DLgs. 241/97 a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che definisce l'ammontare massimo del credito fruibile, esclusivamente tramite i servizi della stessa Agenzia.

Il credito d'imposta teoricamente potrebbe essere quindi utilizzato già da oggi, ma con apposita risoluzione dovrà essere istituito il relativo **codice tributo**.

In ogni caso, non si applicano i limiti alle compensazioni pro tempore vigenti di cui all'[art. 34](#) della L. 388/2000 e [art. 1](#) comma 53 della L. 244/2007.

Il credito può essere utilizzato anche nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese, quindi nel modello REDDITI 2022.

Si ricorda che il credito d'imposta, per espressa disposizione, **non concorre** alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP.



# In arrivo semplificazioni sul controllo del green pass nei luoghi di lavoro

Il Senato ha approvato con voto di fiducia il Ddl. di conversione del DL 127/2021, che ora passa all'esame della Camera

/ Matteo MOTRONI

Con 199 voti favorevoli, 38 contrari e nessuna astensione, il Senato ha rinnovato ieri la fiducia al Governo con l'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo del Ddl. n. 2394, di conversione del DL [127/2021](#), sullo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione della **certificazione verde** COVID-19 e il rafforzamento dello screening. La parola passa ora alla Camera.

Tra le novità approvate, prima dalla Commissione Affari costituzionali del Senato e poi recepite nell'emendamento governativo, inevitabilmente salta all'occhio – e con buone probabilità solletterà anche l'attenzione del Garante per la protezione dei dati personali – l'introduzione della possibilità, per i lavoratori del settore privato, di procedere alla **"consegna"** del green pass ai propri datori di lavoro, con contestuale **esone** dai controlli per tutto il periodo di validità della certificazione verde.

Si tratta di una semplificazione delle procedure di controllo, basata sull'elemento della **volontarietà** e sul rapporto di **fiducia** tra lavoratore e datore di lavoro, che potrebbe agevolare significativamente la vita delle imprese per i mesi a venire.

La novità in esame parrebbe anche in linea con le previsioni del GDPR: difatti, è pur vero che nell'ambito dei rapporti di lavoro, in ragione dello stato di soggezione in cui si ritiene versino i dipendenti, la base giuridica del trattamento non possa basarsi sul consenso dell'interessato; tuttavia, tale principio generale può, e anzi, deve incontrare un limite nella misura in cui il **consenso** al trattamento venga ritenuto **sufficiente** in base a una norma di legge finalizzata alla tutela di un interesse generale della collettività, come certamente avverrebbe nel caso di specie.

Altra novità di rilievo è quella che dovrebbe interessare il **lavoro somministrato**. Il testo del DL 127/2021, infatti, non ha sin qui consentito di individuare con sufficiente certezza chi sia tenuto a controllare il possesso del green pass da parte dei lavoratori somministrati: se solo l'utilizzatore o se anche il somministratore. Gli interpreti si sono sinora divisi tra chi ritiene che il controllo debba essere effettuato esclusivamente dall'utilizzatore (questa ad esempio è la posizione di Assolavoro) e chi invece ritiene che tali controlli debbano ricadere anche sul somministratore, in qualità di datore di lavoro ma anche di fornitore di una manodopera che – per essere proficuamente utilizzabile dall'utilizzatore – deve necessariamente essere in possesso del green pass (questa è la posizione di Confindustria, ma anche delle FAQ governative).

La legge di conversione dovrebbe risolvere questo dubbio interpretativo, prevedendo un **controllo esclusivo** in capo all'**utilizzatore**. Il somministratore, invece, sarebbe tenuto a informare i dipendenti in merito alle prescrizioni normative in tema di green pass.

Sotto altro profilo è stato poi chiarito che il lavoratore provvisto di un green pass che vada a **scadere** nel corso dell'orario di lavoro potrà permanere in servizio "esclusivamente per il tempo necessario a portare a **termine il turno** di lavoro"; entro questi limiti, il datore di lavoro può legittimamente ricevere la prestazione, mentre il dipendente è posto al riparo dal rischio di subire una sanzione amministrativa di importo variabile tra 600 e 1.500 euro, in caso di controllo effettuato dopo l'inizio del turno.

Degna di nota è pure la nuova formulazione che dovrebbe riguardare l'[art. 3](#), comma 7 del DL 127/2021, relativa alla sostituzione dei dipendenti privi di green pass nelle **piccole imprese**. La versione attuale del DL consente alle piccole imprese, dopo cinque giorni di assenza, di disporre la sospensione del lavoratore privo di green pass con contestuale stipula di un contratto di lavoro a termine per la sua sostituzione per un massimo di dieci giorni. In questo caso, si ritiene che il lavoratore sostituito *medio tempore* venuto in possesso del green pass non possa comunque riprendere il servizio prima della scadenza del contratto a termine stipulato con il sostituto.

Tuttavia, il fatto che il DL abbia previsto un termine massimo imprecisato di dieci giorni, unitamente alla limitazione apposta alla facoltà di rinnovo (il contratto attualmente può essere rinnovato per una sola volta), ha sollevato forti **dubbi** circa l'effettiva utilità di una tale disposizione.

Le novità in commento dovrebbero rimediare almeno parzialmente a queste criticità. Difatti, vi è l'intenzione di precisare che i dieci giorni di durata massima del contratto devono intendersi come **lavorativi**, inoltre, si dovrebbe consentire alle imprese di rinnovare liberamente il contratto con il sostituto (e non più per una sola volta) **fino alla fine dell'anno** in corso.

# Professionisti contro il via libera agli incarichi gratuiti

Fa discutere la sentenza del Consiglio di Stato sul bando del MEF. Associazioni: "Calpestata la nostra dignità"

/ Savino GALLO

La sentenza pubblicata due giorni fa dal Consiglio di Stato (n. 7442/2021), che si è espresso a favore della possibilità che una Pubblica Amministrazione bandisca incarichi a **titolo gratuito**, ha scatenato le prevedibili reazioni dei rappresentanti dei professionisti.

La pronuncia è relativa a un bando pubblicato nel 2019 dal MEF, per un incarico che non prevedeva retribuzione. Secondo palazzo Spada "la normativa sull'**equo compenso** sta a significare soltanto che, laddove il compenso sia previsto, lo stesso debba necessariamente essere equo, mentre non può ricavarsi dalla disposizione l'ulteriore (e assai diverso corollario) che lo stesso debba essere sempre previsto (a meno di non sostenere, anche in questo caso, che non vi possa essere alcuno spazio per la prestazione di attività gratuite o liberali da parte dei liberi professionisti)".

Per il Consiglio di Stato, infatti, nell'ordinamento non è rinvenibile una disposizione che vieta al singolo individuo la facoltà di compiere **scelte libere** su come impiegare le proprie energie lavorative in assenza di una controprestazione, un corrispettivo o una retribuzione anche latamente intesa.

Secondo Gaetano Stella, si tratta di una pronuncia "**paradossale**", perché sancisce il principio secondo cui "il professionista ha diritto a un compenso equo, ma solo a condizione che venga pagato". La sentenza, aggiunge il Presidente di Confprofessioni, "sembra uscita da un romanzo di Kafka, visto che, a parità di condizioni contrattuali, stabilisce di fatto l'illegittimità delle prestazioni sottopagate e la contestuale liceità di compensi pari a zero".

Parole dure arrivano anche da ADC e UNGDCEC. Le due associazioni sindacali dei commercialisti hanno diffuso in serata una nota congiunta in cui si dicono "offese personalmente e professionalmente" dalla pronuncia: "Palazzo Spada ci sta dicendo che il nostro **lavoro non ha valore**, che la Pubblica Amministrazione ha tutto il diritto di chiederci di lavorare gratuitamente, pretendendo, però, un'ineccepibile qualità della prestazione e un comportamento corretto e ossequiante". Nel comunicato si sottolinea che la sentenza "cade co-

me una **scure delegittimante** sulle nostre competenze, i nostri codici deontologici e i nostri crediti formativi" e si invitano tutti i colleghi a "non accettare alcun incarico in cui non sia prevista una equa remunerazione".

Dello stesso avviso Armando Zambrano e Marina Calderone, rispettivamente Presidente e Vicepresidente di Professioni Italiane: "Viene **calpestata** ancora una volta – commentano – la **dignità** dei professionisti che, invece, la Costituzione ha inteso proteggere con l'[articolo 36](#). Consentendo l'applicazione dell'equo compenso solo in alcuni casi, si sceglie di mettere ancora una volta in difficoltà i lavoratori autonomi e di creare una netta distinzione fra professionisti tutelati e altri no".

Gli esponenti della neonata associazione intercategoriale ribadiscono la loro contrarietà "a qualsiasi forma di quantificazione a zero delle competenze professionali e la necessità di dare maggiore valore a un principio di civiltà come quello dell'equo compenso, facendo applicare in modo più stringente la norma da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

In quest'ottica, assume ancora maggiore rilevanza il **disegno di legge** sull'equo compenso, approvato in prima lettura alla Camera e ora all'esame del Senato (si veda "[La Camera approva il disegno di legge sull'equo compenso](#)" del 14 ottobre).

Confprofessioni si aspetta che Palazzo Madama corregga le diverse "**criticità**" attualmente contemplate dal testo, "a cominciare dalla norma che in caso di affidamento di incarichi sotto soglia vedrebbe sanzionato il professionista sottopagato invece del committente inadempiente".

Secondo Professioni Italiane, c'è bisogno di "una disciplina più inclusiva, con un'**estensione ampia** a tutte le realtà economiche" e non, come prevede oggi la norma, solo alle pubbliche amministrazioni e alle imprese di grandi dimensioni. Insomma, serve una "legge chiara – concludono ADC e UNGDCEC –, che ponga fondamenta solide, giuste, corrette a tutela del nostro lavoro".

## Per il sismabonus acquisti i requisiti devono sussistere al termine dei lavori

Non è riconosciuto il beneficio se il passaggio alla zona sismica "agevolata" avviene a lavori ultimati

### / REDAZIONE

Per poter fruire del c.d. "**sismabonus acquisti**" di cui all'[art. 16](#) comma 1-*septies* del DL 63/2013, i requisiti che danno diritto all'agevolazione dovranno risultare già presenti alla data di ultimazione dei lavori da parte dell'impresa, non potendosi – a tal fine – prendere in considerazione la successiva data dell'alienazione dell'immobile oggetto degli interventi. È questo il principale chiarimento fornito dall'Amministrazione finanziaria con la risposta ad interpello n. [773](#) pubblicata ieri, 10 novembre 2021.

Il caso preso in esame dal citato documento di prassi riguardava un edificio che – alla data di **ultimazione** degli interventi antisismici – risultava situato in un Comune classificato in zona sismica 4 e che solo successivamente – a seguito di un'apposita delibera veniva ricondotto in zona sismica 3.

In proposito, l'Agenzia ha rilevato come – fermo restando il rispetto di tutte le condizioni normativamente previste – la detrazione di cui al citato [art. 16](#) comma 1-*septies* del DL 63/2013 possa validamente essere fruita nei soli casi in cui, al momento del passaggio in zona sismica 3, non siano ancora terminati gli **interventi edilizi**. Di conseguenza, nel caso esaminato (in cui i lavori erano stati ultimati antecedentemente al passaggio in zona sismica 3) non è stato ritenuto possibile l'accesso al beneficio in parola.

Per le ipotesi di passaggio a zona sismica "agevolata" a lavori non ancora ultimati, è stata, invece, ribadita la possibilità per l'impresa di produrre la c.d. **asseverazione "preventiva"** di cui all'[art. 3](#) comma 3 del DM 58/2017 (che – di norma – andrebbe presentata al Comune contestualmente alla segnalazione certificata di

inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, o comunque prima dell'inizio dei lavori) entro la data di stipula del rogito dell'immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico, con conseguente consegna all'acquirente ai fini dell'accesso al beneficio in questione.

Sempre nella giornata di ieri, 10 novembre 2021, l'Amministrazione finanziaria ha, altresì, fornito ulteriori chiarimenti relativamente alla possibilità per le **associazioni e società sportive dilettantistiche** (ASD o SSD) di fruire del superbonus del 110% ex [art. 119](#) del DL 34/2020.

Nello specifico, con la risposta n. [774](#), l'Agenzia ha, in primo luogo, ricordato come le ASD (o SSD) possano accedere al superbonus limitatamente ai lavori effettuati su immobili (o parti di immobili) adibiti a **spogliatoi** ([art. 119](#) comma 9 lett. e) del DL 34/2020).

Di conseguenza, in presenza di tutte le condizioni richieste dalla normativa per poter fruire dell'agevolazione, nei casi in cui gli interventi di risparmio energetico dovessero riguardare un **intero edificio** (e non solo la parte di edificio adibita a spogliatoio), la ASD (o SSD) avrà l'onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le spese riferite all'intervento realizzato sulla parte dell'edificio adibita a spogliatoio da quelle riferite all'intervento realizzato sulla restante parte dell'edificio medesimo.

In alternativa, il beneficiario dovrà essere in possesso di un'apposita **attestazione** che indichi le predette spese rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.



## Spazio agli ETS nelle nuove Linee guida ANAC sull'affidamento di servizi sociali

L'Autorità conferma la rilevanza dell'"amministrazione condivisa", la cui attuazione è demandata all'autonomia regolamentare delle P.A.

/ Alessandro LICCI MARINI

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha pubblicato lo schema delle nuove Linee guida per l'affidamento di **servizi sociali**, avviando dal 1° ottobre scorso la procedura di consultazione sul documento, che si concluderà il 15 novembre.

Le nuove Linee guida, pur focalizzandosi in particolare sulle procedure di affidamento assoggettate al Codice dei contratti pubblici, contengono interessanti indicazioni relative alle forme di sinergia fra Pubblica Amministrazione ed enti del Terzo settore secondo il modello organizzativo tracciato dal Codice del Terzo settore, ispirato non al principio di concorrenza, ma a quello di **solidarietà**.

Il documento in commento si inserisce nel quadro normativo del DLgs. [50/2016](#) (Codice dei contratti pubblici) come innovato, per quanto attiene alla materia d'interesse, soprattutto dal decreto "Semplificazioni" (DL 76/2020), che ha rafforzato le previsioni di **coordinamento** del citato Codice in tema di affidamenti di servizi sociali con il DLgs. [117/2017](#) (si vedano, in particolare, gli [artt. 30](#) comma 8, [59](#) comma 1 e [140](#) comma 1 del DLgs. 50/2016).

In primo luogo, l'ANAC conferma la rilevanza delle indicazioni espresse dal Ministero del Lavoro con decreto n. [72](#) del 31 marzo 2021, al fine di guidare la redazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di specifici **regolamenti interni** volti a disciplinare le procedure di affidamento dei servizi sociali esclusi dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici e, viceversa, sottoposti al Codice del Terzo settore.

In secondo luogo, le nuove Linee guida si premurano di far chiarezza sulla normativa applicabile agli affidamenti di servizi sociali, atteso che la **stratificazione normativa** genera dubbi nell'individuazione della disciplina da applicarsi nelle singole situazioni. Viene, pertanto, tracciata una netta demarcazione fra le fattispecie estranee ed escluse dal Codice dei contratti pubblici, da un lato, e quelle assoggettate al medesimo DLgs. 50/2016, dall'altro lato.

Nello specifico, come confermato dall'art. 30 comma 8 del DLgs. 50/2016, sono estranee alla normativa in materia di appalti pubblici (quand'anche siano oggetto di un affidamento a titolo oneroso) le forme di co-programmazione e di co-progettazione con organismi del **Terzo settore** di cui all'[art. 55](#) del DLgs. 117/2017, nonché le convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le imprese di promozione sociale disciplinate dall'[art. 56](#) del DLgs. 117/2017.

Significativo è l'accento posto dall'ANAC sul dato per

cui gli affidamenti agli ETS seguono le norme della legge sul procedimento amministrativo (L. [241/90](#)), in coerenza con quanto statuito dalla sentenza n. [131/2020](#) della Corte Costituzionale e dal sopra richiamato DM n. 72/2021.

Dal punto di vista sistematico, sono, invece, qualificati come "esclusi" dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici i servizi di **trasporto sanitario** di emergenza e urgenza (cui si applicano le norme dettate dall'[art. 57](#) del DLgs. 117/2017), nonché le concessioni di servizi sociali e l'erogazione dei servizi sanitari e socio-sanitari, contemplati dai livelli essenziali di assistenza del SSN, da parte di soggetti esterni accreditati.

Ricadono, all'opposto, nel perimetro applicativo del DLgs. 50/2016, gli **appalti di servizi sociali**, di importo superiore alla soglia comunitaria (750.000 euro) indicati dall'[art. 142](#) comma 5-*bis* dello stesso Codice dei contratti pubblici (es. servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi; servizi di prestazioni sociali; altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni sindacali, organizzazioni politiche, associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative).

Anche per l'affidamento di dette tipologie di servizi, che godono di un regime alleggerito (delineato dai commi 5-*ter* e seguenti del medesimo art. 142), l'ANAC suggerisce alle stazioni appaltanti di dotarsi di **propri regolamenti interni** che regolino le fasi di aggiudicazione e di esecuzione che non trovano puntuale disciplina nel Codice dei Contratti pubblici.

Gli appalti di servizi di cui al predetto comma 5-*bis*, di importo inferiore alla soglia comunitaria, sono comunque affidati nel rispetto del Codice dei contratti pubblici.

Ritornando alla sfera degli affidamenti attratti dalla disciplina del Codice del Terzo settore, risulta di particolare interesse la relazione AIR pubblicata da ANAC a corredo delle nuove Linee guida. Nello specifico, i dati statistici riportati inducono l'ANAC a prevedere che, in considerazione delle modifiche apportate al Codice dei contratti pubblici, vi sarà una **contrazione** degli affidamenti di servizi sociali assoggettati alla disciplina degli appalti pubblici, con un'espansione degli affidamenti secondo la normativa speciale di settore. Tale previsione pare, in effetti, avvalorata dalla recente pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro del decreto direttoriale n. [561](#) del 26 ottobre 2021, con cui si fissa al 23 novembre 2021 la data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

# Decadenza dal reddito di cittadinanza più facile dal 2022

Frequenza mensile al centro per l'impiego per dimostrare la ricerca attiva di lavoro

/ Elisa TOMBARI

Con la nuova bozza della legge di bilancio per il 2022 risultano confermate gran parte delle modifiche, già delineate con la prima bozza, alla disciplina del **reddito di cittadinanza** (DL 4/2019 convertito), mentre si delineano interventi minimi finalizzati ad incentivare la ricerca di una nuova occupazione e a scongiurare situazioni di "comodo" da parte dei fruitori.

Come inizialmente previsto dalla prima versione del disegno di legge, per i soggetti tenuti agli obblighi connessi con la fruizione del RdC di cui all'[art. 4](#) del DL 4/2019 (ossia i soggetti "occupabili"), dal 2022 la presentazione della domanda equivarrà alla dichiarazione di **immediata disponibilità al lavoro** (c.d. "DID"), mentre l'istanza priva di tale dichiarazione sarà ritenuta improcedibile; dovrebbe dunque venire meno la possibilità di rendere la predetta dichiarazione entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio.

Resta poi confermata la riduzione delle offerte di lavoro congrue rifiutabili dai soggetti "**occupabili**" prima di incorrere nella decadenza dal beneficio, che dovrebbero scendere da tre a due; stando alla nuova bozza, però, si incorrerà nella decadenza anche laddove, fatti salvi i casi in cui vi sia un comprovato giustificato motivo, non si rispetti l'obbligo di ricercare attivamente un lavoro, presentandosi con "con frequenza almeno mensile" presso il centro per l'impiego.

Si riconferma anche il meccanismo di riduzione introdotto dal 1° gennaio 2022 (si veda "[Stretta sui controlli per il reddito di cittadinanza](#)" del 30 ottobre 2021), che prevede una **decurtazione** dell'importo della misura di cinque euro al mese, ma la bozza in esame prevede che il taglio del beneficio decorra dalla prima offerta congrua rifiutata (e non più dopo sei mesi di fruizione del beneficio).

Tale riduzione, lo si ricorda, non scatterà qualora l'importo del beneficio mensile sia inferiore a 300 euro, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza o per i nuclei familiari composti esclusivamente da componenti non tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza nonché per i **nuclei familiari** finché tra i componenti sia presente un minore di 3 anni o un soggetto affetto da grave disabilità o non autosufficienza.

Si registrano minime modifiche anche in tema di esonero contributivo per l'assunzione di un soggetto per-

ettore del reddito di cittadinanza di cui all'[art. 8](#), comma 1 del DL 4/2019, relativamente ai casi di assunzione occorsa a seguito di specifica attività di mediazione da parte delle agenzie per il lavoro ex [art. 10](#) del DLgs. 276/2003, alle quali, per ogni soggetto assunto, viene riconosciuto il **20%** dell'incentivo previsto per il datore di lavoro. Tale meccanismo pare dunque aggiungersi all'attuale sistema di "ripartizione" dell'esonero tra datore di lavoro ed Enti di formazione accreditati, a seguito della stipula di un Patto di formazione con il lavoratore.

Sul punto, resta ferma l'estensione dell'esonero contributivo ex art. 8 anche in caso di assunzione di un percettore di reddito di cittadinanza con contratto a **tempo determinato**, come previsto dalla prima bozza. Si ricorda che, attualmente, l'art. 8 subordina infatti il diritto al beneficio alle sole assunzioni a tempo indeterminato, anche mediante contratto di apprendistato.

La nuova bozza contiene ancora la **stretta ai controlli** sui richiedenti il reddito di cittadinanza, con particolare riguardo ai requisiti patrimoniali dichiarati nella DSU riferiti ai beni detenuti all'estero, nonché la previsione di un ruolo più incisivo dei Comuni in fase di valutazione delle domande, con la previsione di controlli anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato nella domanda e sull'effettivo possesso dei requisiti ai fini dell'accesso al RdC.

## Proroga dell'opzione donna senza incremento

Infine, si segnala che la più recente versione del Ddl. di bilancio 2022 proroga anche per il prossimo anno l'anticipo pensionistico opzione donna di cui all'[art. 16](#) del DL 4/2019, ma **senza** l'incremento di due anni dei requisiti anagrafici (ossia, 60 per le lavoratrici dipendenti e 61 per quelle autonome) prospettato nella prima bozza approvata dal Consiglio dei Ministri dello scorso 28 ottobre.

In pratica, per il 2022 l'accesso all'agevolazione pensionistica sarà ancora consentita alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.

# Anche nella composizione negoziata finanziamenti prededucibili in consecutivo

Necessario l'intervento del tribunale con un mirato perimetro di indagine

/ Saverio MANCINELLI

La composizione negoziata della crisi d'impresa ex DL [118/2021](#) va classificata come "**procedimento**" e non come procedura concorsuale, in quanto non presuppone: lo spossessamento, il blocco di crediti e debiti, la formazione di una "massa" segregata o la previsione di un ordine di distribuzione. Tuttavia con il nuovo istituto si possono verificare una serie di effetti, taluni *ex lege* altri *ope iudicis*, tipici delle procedure concorsuali.

Tra questi, il principale effetto è di una **prededucazione** che permane *in consecutivo*; infatti, l'imprenditore che accede al procedimento stragiudiziale di composizione negoziata – ferma restando la facoltà di contrarre finanziamenti nella misura in cui ha libertà di amministrare, con possibilità dell'esperto di dissentire – può beneficiare, ai sensi dell'[art. 10](#) del DL 118/2021, di finanziamenti (provenienti da terzi, da soci o da società appartenenti ad un medesimo "gruppo") prededucibili ai sensi dell'[art. 111](#) della RD 267/42.

Affinché si possa usufruire di tale beneficio, che modifica il rango del creditore da chirografario o postergato a prededucibile, il debitore deve chiedere **autorizzazione** al tribunale presso cui l'impresa ha la sede principale (quindi, territorialmente competente ex [art. 9](#) del RD 267/1942), che, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può autorizzare l'imprenditore a contrarre tali finanziamenti.

L'erogazione di **nuova finanza** si palesa, quindi, come un istituto ibrido, poiché innestato nell'ambito di trattative per una composizione extraconcorsuale e contestualmente caratterizzato dal controllo giudiziario, dove il tratto distintivo di questi finanziamenti è la destinazione funzionale alla continuità aziendale.

Premesso quanto sopra, appare lecito interrogarsi quale sia il **perimetro** d'indagine che il tribunale (in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del DL 118/2021) deve effettuare e quale sia l'interpretazione da dare al sintagma "prededucibili ai sensi dell'art. 111, RD 16 marzo 1942, n. 2".

Circa il primo aspetto, necessita che il giudice verifichi, *in primis*, la **sussistenza** del requisito oggettivo su cui l'imprenditore ha avuto accesso alla composizione negoziata, che è lo "squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l'insolvenza", purché risulti "ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa". Abbiamo, quindi, una prima condizione ampia ma, nel contempo, subordinata al secondo presupposto, poiché le due premesse devono essere congiuntamente soddisfatte e il vaglio del tribunale sarà certamente focalizzato sulla seconda condi-

zione, ovvero sulla convinzione della fondata probabilità di perseguire il risanamento.

L'indagine del giudice, chiamato a intervenire in un procedimento di natura negoziale, è condizionata dal supporto **probatorio** a disposizione e, pertanto, sussiste la possibilità di nomina di un ausiliario ex [art. 68](#) c.p.c. (consulente "atipico", in quanto privo di requisiti professionali specifici, ma da designare con grande accuratezza) al fine delle verifiche in merito non solo alla funzionalità dei finanziamenti rispetto alla continuità aziendale e alla miglior soddisfazione dei creditori, ma anche al complessivo **fabbisogno** finanziario del debitore.

Infine, il tribunale deve attenzionare la destinazione della nuova finanza prevista nell'art. 10 del DL 118/2021 e, quindi, è necessario che l'intervento sia destinato alla **continuità** aziendale in una situazione di crisi di liquidità, al fine specifico di evitare che la carenza di risorse finanziarie non diventi la causa di uno stato di insolvenza irreversibile, ferma restando la necessità di una valutazione complessiva riferita all'intero ceto creditorio. Quando il finanziamento costituisce una soluzione idonea al superamento dei requisiti oggettivi della composizione negoziata, la nuova finanza potrebbe anche essere destinata ad una delle soluzioni delineate nell'[art. 11](#) comma 1 del DL 118/2021.

Circa l'interpretazione da dare al sintagma "prededucibili ai sensi dell'art. 111, RD 16 marzo 1942, n. 2", si evidenzia che, poiché in ambito extra concorsuale non sussiste la prededucazione, il beneficio concesso dal tribunale ha effetti (solo) se dopo la composizione negoziata intervengono in **consecutivo** delle procedure concorsuali, ovvero un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato preventivo omologato, il fallimento (o la liquidazione giudiziale), la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o il nuovo concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ex [art. 18](#) del DL 118/2021.

Si assiste, quindi, a un vaglio autorizzatorio del tribunale concesso *ex ante* (sulla destinazione funzionale del finanziamento alla continuità aziendale e alla **migliore** realizzazione dell'interesse dei creditori), affinché *ex post* si possa (eventualmente) beneficiare della prededucazione in ambito concorsuale. Si aggiunga che, intervenuta l'apertura di una procedura concorsuale, il terzo (o il socio o la società appartenente al medesimo "gruppo") che ha erogato il finanziamento "autorizzato", non potrà essere ritenuto responsabile (civilmente o penalmente), sul rilievo che il finanziamento è stato pregiudizievole per la massa dei creditori.

# Credito d'imposta per teatro e spettacoli anche con uso di sistemi digitali

L'agevolazione è riconosciuta nella misura del 90% delle spese sostenute nel 2020 e le domande vanno presentate entro il 15 novembre 2021

/ Pamela ALBERTI

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 14 di ieri, ha fornito chiarimenti in merito al credito d'imposta per le imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo di cui all'[art. 36-bis](#) del 41/2021. Le indicazioni giungono in prossimità della scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione delle domande, fissato al **15 novembre 2021**.

Sotto il profilo dei soggetti beneficiari, il contributo è riconosciuto alle **imprese** che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo, senza alcuna altra specificazione o limitazione.

Considerata la *ratio* generale dell'intervento (vale a dire il sostegno alle attività teatrali e agli spettacoli dal vivo) e l'espresso riferimento alle "imprese", l'Agenzia ritiene che, ai fini dell'individuazione delle attività cui si riferiscono le spese che danno diritto al contributo *de quo*, rilevino le imprese residenti, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che – indipendentemente dalla natura giuridica, dal regime contabile adottato, nonché dalle dimensioni aziendali – operano nell'ambito delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo, quali, a titolo esemplificativo, il teatro, la **musica**, la danza, le attività circensi e dello spettacolo viaggiante.

Possono beneficiare dell'agevolazione sia gli enti commerciali, sia gli **enti non commerciali**, con riferimento, per questi ultimi, all'attività commerciale eventualmente esercitata.

Considerando inoltre che la norma non pone alcuna condizione riguardante la **data di inizio** dell'attività, rientrano nell'ambito di applicazione del beneficio anche tutti i soggetti operanti nei suddetti settori che hanno iniziato l'attività nel corso del 2019, a condizione che soddisfino il requisito della riduzione del fatturato.

In particolare, è necessario che l'ammontare del fatturato dell'anno 2020 abbia subito una riduzione in misura pari almeno al 20% rispetto all'ammontare del fatturato dell'anno 2019.

Ai fini di tale verifica, la circolare n. 14 rinvia ai chiarimenti forniti in relazione ai contributi **a fondo perduto**. Tenuto conto della finalità della disciplina in esame (sostegno alle attività teatrali e spettacoli dal vivo), l'Agenzia precisa che, in caso di contestuale esercizio di una o più attività indicate come agevolate e di altre attività, ai fini della verifica della riduzione del fattura-

to occorre fare riferimento esclusivamente all'**ammontare complessivo** del fatturato conseguito nell'esercizio delle attività agevolate.

Quanto ai soggetti operanti nei suddetti settori che hanno iniziato l'attività nel corso del 2019, tenuto conto del ristretto **ambito temporale** di applicazione del beneficio e attesa l'assenza di esplicite indicazioni di segno contrario nella disciplina agevolativa, l'Agenzia precisa che la sussistenza della riduzione del fatturato va verificata ponendo a confronto l'ammontare del fatturato conseguito nel 2020 con l'ammontare realizzato nel corso del 2019, operando il ragguaglio ad anno in caso di eventuale minore durata del periodo di attività. In merito ai costi agevolabili, il credito d'imposta compete, per le spese sostenute nell'anno 2020 (a norma dell'[art. 109](#) del TUIR), per la realizzazione delle attività in precedenza indicate, con la precisazione che lo stesso spetta anche se le suddette attività hanno avuto luogo attraverso l'utilizzo di **sistemi digitali** per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti.

Sono, pertanto, considerate eleggibili le seguenti macro categorie di **spese**: costi per il personale, costi di ospitalità; costi di produzione; costi di gestione spazi; costi di pubblicità e promozione; formazione; investimenti ammortizzabili; costi generali; estero circo e spettacolo viaggiante.

Per una descrizione più dettagliata delle summenzionate spese si rinvia alla tabella esemplificativa dei "Costi ammissibili" allegata alla circolare.

In merito alla misura dell'agevolazione, si ricorda che il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **90%** delle spese sostenute nel 2020. Esso viene calcolato assumendo come base di commisurazione i costi ammissibili al netto dell'IIVA, laddove dovuta.

## Da considerare il costo rilevante ai fini fiscali secondo i criteri ordinari

Ai fini della valorizzazione delle spese, secondo l'Agenzia occorre considerare il costo rilevante ai fini fiscali determinato secondo i **criteri ordinari** previsti dall'[art. 110](#), comma 1, lettere a) e b) del TUIR, indipendentemente dalle modalità (ordinarie, forfetarie, sostitutive) di determinazione del reddito dell'impresa interessata.

# Non indennizzabile l'infortunio durante la pausa caffè

Manca infatti il nesso eziologico tra rischio e attività di lavoro

/ Giada GIANOLA

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. [32473/2021](#), ha statuito che non è indennizzabile l'infortunio occorso al lavoratore in occasione della c.d. "pausa caffè" al bar durante l'orario di lavoro, ciò in quanto mancherebbe il nesso causale con l'attività lavorativa svolta. La pausa caffè non rappresenta, infatti, un bisogno fisiologico, ma una **necessità procrastinabile** che il dipendente sceglie di soddisfare in modo del tutto autonomo e volontario.

Nel caso di specie la lavoratrice, dipendente di una Procura della Repubblica con orario lavorativo continuato dalle 9 alle 15, si era recata a piedi, con le colleghe, verso la metà della mattinata lavorativa, in un bar nelle vicinanze dell'ufficio per la **pausa caffè**, timbrando opportunamente il cartellino in uscita. Nel rientrare in ufficio – quindi nel tragitto bar-luogo di lavoro – la dipendente aveva subito un sinistro (era caduta, procurandosi un trauma al polso destro), per il quale aveva domandato l'indennità di malattia per inabilità assoluta temporanea nonché l'indennizzo corrispondente a un danno permanente del 10%.

I giudici di merito avevano accolto la domanda della lavoratrice, ritenendo sussistente un nesso di **causalità** con l'attività lavorativa considerato che la pausa caffè era stata comunque autorizzata dal datore di lavoro (all'interno dell'ufficio non vi era il servizio bar).

La Corte di Cassazione, invece, con la sentenza in commento, ha accolto il ricorso proposto dall'INAIL, con cui l'Istituto ha eccepito che l'infortunio occorso alla dipendente non potesse essere ricondotto nella nozione di occasione di lavoro di cui all'[art. 2](#) del DPR 1124/1965, oltre che la **natura elettiva** del rischio assunto dalla lavoratrice.

Nella predetta pronuncia si legge, in particolare, che l'infortunio subito dalla lavoratrice durante la pausa caffè **al di fuori** dell'ufficio non è indennizzabile in quanto bere un caffè al bar è da ritenersi una esigenza assolutamente non urgente e la lavoratrice, allontanandosi volontariamente dalla sede lavorativa, si è esposta a un rischio in alcun modo connesso all'attività

lavorativa.

A tal proposito si ricorda che l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali opera quando l'infortunio sia avvenuto per causa violenta in **occasione di lavoro** (art. 2 del DPR 1124/1965), cosicché è da escludersi in presenza del c.d. **rischio elettivo**, che si ravvisa quando l'attività posta in essere dal lavoratore non è in rapporto con lo svolgimento del lavoro o, comunque, è esorbitante dai limiti di esso.

Il rischio elettivo, idoneo a interrompere il nesso causale tra lavoro e rischio, è stato, in particolare, ritenuto configurabile "in presenza di un comportamento del lavoratore abnorme rispetto al contesto lavorativo e integrato da una scelta **puramente volontaria** e arbitraria del medesimo, diretta a soddisfare impulsi personali e tale da condurre ad affrontare rischi diversi da quelli inerenti alle normali attività, con conseguente perdita da parte dell'evento di ogni aspetto di professionalità" (cfr. Cass. 4 dicembre 2001 n. [15312](#)).

Il **collegamento causale** tra attività lavorativa e rischio, nel senso che il lavoro deve determinare l'esposizione a rischio del lavoratore, è dunque indispensabile ai fini della indennizzabilità dell'infortunio. Ne deriva che quando il lavoratore si ponga invece, come nel caso di specie, di **sua volontà** in una situazione di rischio del tutto evitabile (si ricorda che i giudici di legittimità hanno definito la pausa caffè una necessità procrastinabile), l'infortunio (nella specie, nel tragitto bar-ufficio) non potrà essere indennizzato.

Merita infine attenzione un ultimo passaggio della pronuncia: la Suprema Corte conclude affermando che ai fini della indennizzabilità dell'infortunio non è nemmeno rilevante l'eventuale **tolleranza** espressa dal datore di lavoro in merito all'abitudine dei dipendenti di recarsi fuori dagli uffici per la pausa caffè: infatti la nozione di "occasione di lavoro" è oggettiva e non è suscettibile di estensione per effetto di una prassi o dell'accordo intervenuto tra le parti del rapporto di lavoro.



# Oggi la formazione continua rischia di diventare un'attività da benestanti

Gentile Direttore,

è di certo un dato di fatto che chi sceglie di fare il commercialista per professione ami studiare. Tuttavia mi sia concessa una riflessione. Una formazione continua che naviga a vista sta diventando una barriera all'accesso della professione, trasformando la stessa in un'attività da **benestanti** un po' come accadeva nell'800. All'epoca infatti lo studio era per pochi. Coloro che potevano permettersi di studiare provenivano quasi tutti da famiglie agiate.

La **formazione continua** permanente obbligatoria trova fondamento nella sacrosanta buona intenzione di rendere più autorevole e contemporanea la nostra professione. La scelta fu animata peraltro dal solito "CE LO CHIEDE L'EUROPA" e questo va di certo considerato. Tuttavia, non possiamo non rammentare che da sempre l'aggiornamento è un **obbligo deontologico** e non un *gentlemen agreement* e che tra persone serie un obbligo è vincolante soprattutto quando non si ha lo stipendio fisso ma è il mercato che decide o meno la tua sopravvivenza.

Immaginiamo oggi un commercialista tipo, un collega di 40 anni che lotta dalla mattina alla sera per far quadrare i conti del suo studio, dove le contabilità rappresentano l'80% delle sue entrate ma non bastano per tirare avanti, visti gli insoluti e i prezzi applicati (la tariffa non c'è più e i prezzi per lo più sono fermi al 2000).

Il collega quindi non si preclude altre opportunità professionali. È **revisore** legale e mantiene l'iscrizione anche all'elenco dei revisori degli **enti locali**, anche perché un collega suo amico è stato nominato a 5.000 euro annui revisore in un Comune di 2.500 abitanti dell'Agro Pontino. D'altronde il collega pensa "non si sa mai, un giorno potrei essere sorteggiato...". Il collega ha poi anche frequentato il corso di formazione (40 ore) e ha deciso, sempre per non precludersi un'altra opportunità, di iscriversi all'**Organismo di composizione delle crisi** di sovraindebitamento (zero incarichi per ora).

Infine, novità dell'ultima ora, anche il DL [118/2021](#) sicuramente rappresenterà un'opportunità per il nostro amico tenendo conto che già da dieci anni si occupa di **crisi d'impresa** ricoprendo incarichi di curatore fallimentare, commissario giudiziale e per non farsi mancare nulla anche custode delegato alle vendite immobiliari (i ricavi conseguiti in questi primi dieci anni, a fronte di un impegno che mai avrebbe immaginato, ammontano a circa 5.000/6.000 euro viste le lungaggini giudiziarie e le modalità di erogazione degli acconti). Il commercialista ha quindi appreso che dovrà effettuare, oggi per domani, un corso abilitante di **almeno 55 ore** e superare un esame nonostante l'esper-

ienza acquisita negli anni. Ciò perché la sua figura è stata equiparata agli avvocati e ai consulenti del lavoro nella maggioranza dei casi privi di esperienza.

Facciamo adesso il calcolo dei crediti formativi che nel 2021 il nostro immaginario collega dovrà maturare. In primis c'è l'obbligo da dottore commercialista diciamo generalista (quello delle contabilità per intenderci) che, sarà sintetico, è pari a 30 ore annue con la maturazione di almeno nove crediti nelle materie obbligatorie durante il triennio. Come abbiamo detto però il nostro povero collega vorrebbe non perdere le opportunità appena descritte e quindi, ricapitolando, a suo carico nascono i seguenti obblighi formativi:

- COMMERCIALISTA, almeno 30 crediti annui;
- REVISORE DEI CONTI, almeno 20 crediti annui;
- REVISORE ENTI LOCALI, almeno 10 crediti annui e sostenimento di un esame;
- GESTORE DELLA CRISI, almeno 20 crediti annui (40 crediti nel biennio).
- DL 118/2021, almeno 55 crediti e un esame.

In totale **135 crediti/ore di formazione, esami e quant'altro**.

Sia chiaro, i 30 crediti da... "COMMERCIALISTA DI BASE" potranno pure essere validi per parte dei predetti obblighi sopra evocati, ma è evidente che la situazione che si presenta è senza alcun dubbio **surreale**!

Ah dimenticavo! Il nostro amico-collega, essendo una persona seria, dedica almeno **due ore al giorno** compresi sabato e domenica al suo aggiornamento personale, quello probabilmente più serio e necessario, che gli permette di restare sul mercato e di fornire alla sua clientela risposte dettagliate e complete, non di certo reperibili in internet.

Un professionista che si possa permettere 135 ore di formazione in un anno e sostenere anche esami, frequentare i tribunali per attendere alle attività giudiziarie, sperare di essere sorteggiato da un ente locale, nominato da un OCC, scelto dalla CCIAA del Capoluogo di Regione come esperto, a mio avviso deve necessariamente essere **benestante**. Se poi si considera che il collega in questione potrebbe avere anche una famiglia, allora l'idea che il professionista sia un elegante nobiluomo di altri tempi che in alternativa alla caccia alla volpe abbia scelto di fare tutto questo per occupare il suo tempo diventa di sicuro una convinzione nell'immaginario collettivo. Tirando le somme, io penso che giunti ormai a questa situazione possiamo solo sperare, se credenti, nell'aiuto del Buon Dio.

**Marco Santoni**

Presidente ODCEC Viterbo

## All'Agenzia delle Dogane il portale SUDOCO per l'interoperabilità tra amministrazioni

Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, che introduce la disciplina dello Sportello unico doganale e dei controlli (SUDOCO).

Secondo quanto emerge dal comunicato stampa diffuso da Palazzo Chigi ieri, il provvedimento vuole proseguire nell'attività di **adeguamento** alle principali raccomandazioni internazionali sulla facilitazione del commercio, con riferimento particolare alla trasmissione delle informazioni da parte degli operatori economici una sola volta (*once only*) attraverso un'unica interfaccia (*single window*) e alla necessità di eseguire i controlli contemporaneamente e nello stesso luogo (*one stop shop*), attraverso il dialogo telematico tra le amministrazioni e gli organi dello Stato coinvolti e gli operatori economici interessati, velocizzando l'espletamento delle procedure e dei controlli e rendendo trasparente l'azione delle amministrazioni cooperanti.

L'Agenzia delle Dogane avrà un ruolo di coordinamento dei

procedimenti e dei controlli per mezzo del portale SUDOCO, istituito presso l'Agenzia medesima.

Il portale funge, in particolare, da strumento per la realizzazione dell'**interoperabilità** tra le amministrazioni e gli organi dello Stato, con riferimento alle attività procedurali e ai controlli. I servizi messi a disposizione dal portale offrono agli operatori economici un'**interfaccia unica** per:

- l'attivazione dei procedimenti prodromici e dei controlli necessari all'entrata/uscita delle merci nel/dal territorio nazionale;
- la tracciabilità dello stato di avanzamento dei procedimenti e dei controlli;
- la verifica dell'avvenuta conclusione dei procedimenti e dei controlli;
- la consultazione dello stato di attivazione dell'interoperabilità tra i sistemi dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli e quelli delle amministrazioni coinvolte.

## È dovuta l'IVA all'import anche se la merce è sottratta

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. [32978](#) depositata ieri, ha affermato che la sottrazione della merce importata non fa venire meno l'**obbligo** di assolvere l'IVA all'importazione, poiché l'obbligazione tributaria sorge al momento dell'ingresso della merce nel territorio nazionale e non si estingue con il furto della merce ad opera di terzi, neppure se il debitore è incolpevole.

Il principio appena affermato trova conforto anche nella giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue, secondo la quale "un'**obbligazione doganale** è sorta al momento della sottrazione delle merci, detenute in regime di deposito doganale, alla sorveglianza doganale, ovvero al momento del furto delle stesse". Per questo motivo, "occorre constatare che l'IVA è diventata esigibile nello stesso momento, in applicazione

dell'articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva IVA" (cfr. Corte di Giustizia Ue, 11 luglio 2013, causa [C-273/12](#)).

Inoltre, la sentenza di ieri, pronunciandosi anche in materia di accise, ha confermato che il furto della merce, ad opera di terzi e senza coinvolgimento nei fatti del soggetto passivo, di per sé non esime dal pagamento dell'imposta, ai sensi dell'[art. 4](#) comma 1 del DLgs. 504/95. Il pagamento risulta non dovuto solo nell'ipotesi di **dispersione** o distruzione del prodotto, atteso che solo in questo caso ne resta impedita l'immissione nel consumo. Nel caso di mera sottrazione dei beni, ciò determina solo l'indisponibilità degli stessi da parte del soggetto acquirente, ma non è impedito l'ingresso nel circuito commerciale.

## Per i centri di accoglienza destinati alle persone migranti IVA agevolata

Ai corrispettivi relativi ai contratti di appalto per la costruzione di **centri di accoglienza** è applicabile l'aliquota IVA del 10%, ai sensi del combinato disposto dei nn. 127-*septies*) e 127-*quinquies*) della Tabella A, parte III, allegata al DPR [633/72](#).

Quanto, invece, agli interventi di **recupero** di analoghe strutture già esistenti, occorre avere riguardo al n. 127-*quaterdecies*) della stessa Tabella A, che prevede l'aliquota IVA del 10% in relazione agli interventi di cui all'art. 3 comma 1 lett. c), d) ed f) del DPR [380/2001](#), ossia gli interventi di restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia e urbanistica.

Ciò è quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. [768](#) di ieri, 10 novembre 2021, con riferimento

alle strutture di accoglienza della popolazione migrante priva di mezzi di sostentamento per il tempo necessario all'esame della **domanda di asilo** e, se destinatari di provvedimento di espulsione, per assicurarne l'effettività dell'espatrio.

Riprendendosi i precedenti chiarimenti di prassi e, in particolare, la C.M. 2 marzo 1994 n. [1/E](#), relativamente all'individuazione degli edifici di cui al n. 127-*quinquies*) della Tabella A, parte III, allegata al DPR [633/72](#), è stato affermato, infatti, che l'agevolazione IVA può applicarsi "anche a edifici che, pure se non precipuamente destinati a ospitare collettività, sono utilizzati per il perseguimento delle **finalità di istruzione**, cura, assistenza e beneficenza. Ciò anche sulla base dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione con la sentenza

[3503](#) del 5 dicembre 1972", secondo cui, a tale scopo, rilevano le "finalità di interesse collettivo, perseguite attraverso l'atti-

vità svolta negli immobili".

## Ammesso il sequestro penale di una polizza assicurativa sulla vita

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. [40563](#) depositata ieri, ricorda che è possibile un sequestro penale che abbia a oggetto una **polizza assicurativa sulla vita**.

Vero è che questa polizza non è pignorabile, né sequestrabile ai fini civili, ma il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare (ex [art. 1923](#) c.c.) attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte della respon-

sabilità civile e non riguarda la disciplina della responsabilità penale (Cass. n. [11945/2017](#)).

È, dunque, possibile che la **confisca obbligatoria** prevista per i **reati tributari** dall'[art. 12-bis](#) del DLgs. 74/2000 (nel caso di specie omessa dichiarazione e occultamento delle scritture contabili) abbia a oggetto tale strumento assicurativo.

## Riduzione dell'imposta sul reddito al 50% anche per le imprese già operanti nelle ZES

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. [771/2021](#), ha fornito chiarimenti in merito all'agevolazione fiscale prevista per le imprese che intraprendono una **nuova iniziativa economica** nelle Zone Economiche Speciali (ZES), introdotta dall'[art. 1](#) commi 173-176 della L. 178/2020.

Nello specifico, l'agevolazione in esame prevede, per le suddette imprese, un abbattimento del **50% dell'imposta** sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES, a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d'imposta successivi.

Il riconoscimento dell'agevolazione è subordinato al rispetto delle seguenti **condizioni** (pena la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione dell'agevolazione):

- mantenimento dell'attività nella ZES per almeno dieci anni;

- conservazione dei posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno **dieci anni**.

Inoltre, le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

L'agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti per gli aiuti "de minimis".

Alla luce del dato letterale e della *ratio* della norma, finalizzata ad incentivare l'avvio di nuove iniziative economiche nel territorio delle ZES, l'Amministrazione finanziaria precisa che il beneficio può spettare, oltre che alle nuove imprese che si insediano nelle ZES, anche alle **imprese già operanti** in tali territori, purché procedano ad avviare una nuova attività in precedenza non esercitata, da cui discenda la creazione di nuovi posti di lavoro, nel rispetto degli ulteriori requisiti richieste dalla relativa disciplina.

## IVA detraibile per la società che gestisce l'edilizia residenziale pubblica

La società affidataria del servizio di gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica può **detrarre l'IVA** assolta per i beni e i servizi acquistati nell'esercizio delle attività delegate, purché gli stessi siano destinati all'effettuazione di operazioni attive imponibili IVA o assimilate. Ai fini del diritto alla detrazione dell'imposta, non rileva che tale soggetto passivo percepisca erogazioni di carattere contributivo.

Si tratta del principale chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. [767](#), pubblicata ieri, con riguardo a una società che realizza, fra l'altro, interventi di **manutenzione straordinaria** o nuove edificazioni nell'interesse dei Comuni associati nel "Livello ottimale d'esercizio dell'edilizia residenziale pubblica".

L'Agenzia ha osservato, inoltre, che il rapporto fra la società e i Comuni associati è qualificabile come un mandato senza rappresentanza. Ai sensi dell'[art. 3](#) comma 3 del DPR 633/72, dunque, la predetta società è tenuta a **emettere fattura**, nei confronti dei Comuni, per i servizi acquistati in esecuzione della convenzione. Il ribaltamento deve avvenire applicando l'IVA con il meccanismo della scissione dei pagamenti.

Poiché la società è inclusa negli elenchi dei soggetti destinatari della disciplina dello **split payment**, tale meccanismo deve essere applicato anche dai fornitori nei confronti della società, salvo nel caso di acquisti riconducibili nell'ambito applicativo del reverse charge, come previsto dall'[art. 17-ter](#) comma 1 del DPR 633/72.